

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 10.06.2010, n. DG21/79:

**Piano Regionale dei controlli sui fitofarmaci e sostanze attive, periodo 2010-2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di prendere atto delle linee guida contenute nel Provv. n.67/CSR emanato nella seduta dell'8 aprile 2009 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, di cui all'Allegato "A" parte integrante del presente atto;
2. di approvare il Piano regionale dei controlli su fitofarmaci e sostanze attive periodo 2010-2013, di cui all'Allegato "B" parte integrante del presente atto;
3. di sostituire, per la parte corrispondente, il P.P.R.I.C. (Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2008-2010) adottato con Determinazione Dirigenziale DG/11/54 del 31 marzo 2008, che risulta pertanto modificato - relativamente ai controlli sui fitofarmaci - secondo le indicazioni contenute nell'Allegato "B" di cui al precedente punto 2.
4. di incaricare, per la realizzazione delle attività previste dal Piano, le AA.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e l'ARTA/Abruzzo - ognuno per le specifiche competenze - secondo le indicazioni contenute nel richiamato Allegato "B";
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
6. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

*Segue allegato*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO 'A'

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013".

Rep. n. 61/ESL del 18 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta dell'8 aprile 2009:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO l'articolo 17 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2002, concernente l'adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006;

RITENUTO di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2009-2013, del Piano annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari;

VISTA la nota del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013", che, in data 12 marzo 2009, è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO REGIONALE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 marzo 2009, le Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo dell'accordo che i rappresentanti del Ministero interessato hanno ritenuto accoglibili;

VISTA la lettera, in pari data, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi, che recepisce le richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 30 marzo 2009, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 3 aprile 2009, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha espresso avviso tecnico favorevole sulla definitiva versione della proposta di accordo pervenuta con la menzionata nota in data 25 marzo 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art 1

(Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013)

E' adottato per il quinquennio 2009-2013 il presente piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194.

Art 2

(Piano delle regioni e delle province autonome)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono ed adottano, in conformità a quanto previsto negli allegati A e B del presente Accordo ed alle disposizioni generali di cui all'art 3, Piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza.

SE UNITE, MEMORIE E SCHEMI ALLO STAMPANTE. - P





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

2. I Piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale, nel territorio di competenza:

- a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
- b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate.

3. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, i Piani quinquennali ed ogni qualvolta, per esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG SAN i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto 5 dell'allegato A e al punto 4 dell'allegato B del presente Accordo.

5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione Europea. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i risultati delle attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Di tale relazione sono altresì informati le Regioni, le Province Autonome, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art 3

(Disposizioni generali)

1. I piani di controllo Ufficiale delle Regioni e delle Province autonome:

- a) individuano le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorità ad esse attribuite;
- b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;
- c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
- d) individuano e comunicano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l'Autorità sanitaria regionale di cui al c. 1 art. 42 del DPR n. 290/2001, responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al presente Accordo.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

2. L'autorità di cui al comma 1, lettera d) è tenuta a:
  - a) trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati delle attività di controllo sanitario sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
  - b) prevedere, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del personale preposto all'attuazione dei Piani di controllo.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per adempiere agli obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all'Autorità di cui al comma 1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attività di controllo effettuata.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto



## ALLEGATO A

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART 2:  
COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**1. Finalità del controllo**

Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell' Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a)± 15% nella formulazione omogenea b)± 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	±10%
>100 fino a 250 gr	±6%
>250 fino a 500 gr	±5%
>500 gr	± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.



## **2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari**

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dei requisiti dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo:

[http://www.ministerosalute.it/fitosanitariWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.ministerosalute.it/fitosanitariWeb_new/FitosanitariServlet)

In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

## **3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.**

1 .Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Esse saranno effettuate sulla base:

- a. di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso.
- b. dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti
- c. di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

3. Il numero di ispezione deve soddisfare i seguenti criteri:

- a. la frequenza minima fissata dalla programmazione regionale sulla base dei dati di vendita e sugli esiti dei controlli dell'anno precedente;
- b. la valutazione circa le indicazioni riportate al precedente secondo comma.

In occasione del sopralluogo ispettivo si può procedere a campionamenti secondo le specifiche priorità indicate dalle Regioni e Province autonome.



#### **4. Luogo nei quali effettuare il controllo**

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

- a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, 290);
- b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001, n.290.

#### **5. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati**

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l'indicazione dei prodotti venduti.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all' immissione in commercio dei prodotti;
- che i prodotti in deposito ed in vendita siano autorizzati;
- che gli addetti alla vendita siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- conservazione dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
- integrità degli imballaggi, leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari e presenza delle schede di sicurezza;
- conformità dei locali di deposito e di vendita per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 23 aprile 2001 n. 290 con riferimento anche alle prescrizioni in materia di prevenzioni incendi, di conformità degli impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di tutela ambientale, di rischio incidenti rilevanti e di trasporto delle sostanze pericolose su strada;
- verifica del contenuto qualitativo, quantitativo e delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari.

  
3

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE RIVENDITE**

	NUMERO TOTALE
<b>RIVENDITE ISPEZIONATE</b>	
<b>ISPEZIONI(*)</b>	
<b>INFRAZIONI</b>	
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONE</b>	
	NUMERO INFRAZIONI
<b>RIVENDITE NON AUTORIZZATE</b>	
<b>ADDETTI ALLA VENDITA NON ABILITATI</b>	
<b>PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI</b>	
<b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE /TRASPORTO INAPPROPRIATE</b>	
<b>MANCANZA REGISTRI DI CARICO E SCARICO</b>	
<b>ALTRO</b>	
<b>Specificare le non conformità</b>	

(\*)Il numero totale comprende anche le ispezioni effettuate più volte presso la stessa rivendita

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE ETICHETTE**

	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
<b>IMBALLAGGI</b> (decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, art. 8, 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art 15.1)		
<b>ETICHETTE</b> (decreto legislativo 14 marzo 2003 n..65 , art 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art. 15 e 16)		
<b>SCHEDE DI SICUREZZA</b>		



<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DEI FORMULATI</b>
---

	NUMERO TOTALE	
<b>CAMPIONI ANALIZZATI</b>		
<b>INFRAZIONI</b>		
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONI</b>		
	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
<b>SOSTANZA ATTIVA DETERMINATA</b>		
<b>QUANTITA' SOSTANZA ATTIVA</b>		
<b>QUANTITA' DI ALTRI COMPONENTI (coformulanti, impurezze)</b>		
<b>PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE</b>		
<b>ALTRO (specificare)</b>		

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate





## ALLEGATO B

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART 2 :  
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI****1. Finalità del controllo**

Le finalità della verifica riguardano :

- il possesso dell' autorizzazione all' acquisto ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- tenuta dei registri di trattamento;
- possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- La formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- Rispetto della segnaletica antinfortunistica.

**2. Luoghi e modalità di controllo**

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole con le seguenti modalità :

- La frequenza dei controlli verrà effettuata sulla base del numero delle aziende agrarie presenti sul territorio e in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
- In campo, al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita);
- in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;



- nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.
2. Le modalità della verifica tengono conto:
- a. del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione alla particolarità del trattamento da effettuare, alla specificità del contesto territoriale, all'importanza delle colture in ambito regionale e provinciale e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale e provinciale;
  - b. del coordinamento e, ove possibile, dell'integrazione con i piani di lotta integrata o guidata
  - c. di alcune priorità nell' impiego:
    - di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
    - dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati;
    - sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.

### **3. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.**

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
2. l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
3. il possesso dell' autorizzazione all' acquisto per l'impiego diretto ai sensi art 25 DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art 26 dello stesso DPR;
4. la conservazione del registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art 42 comma 3 lettera b.

Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego anche:

- informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;



- segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.

Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi.

#### 4. Schema di presentazione dei risultati

1. Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare il seguente modello e fornire informazioni di cui ai successivi punti 2, 3 e 4.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DI  
PRODOTTI FITOSANITARI**

	NUMERO TOTALE
<b>AZIENDE ISPEZIONATE</b>	
<b>ISPEZIONI</b>	
<b>INFRAZIONI</b>	
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONI</b>	
	NUMERO INFRAZIONI
<b>MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI P.F</b>	
<b>MANCANZA REGISTRO DEI TRATTAMENTI</b>	
<b>USO PRODOTTO NON AUTORIZZATO</b>	
<b>PRODOTTO UTILIZZATO PER USO NON CONSENTITO</b>	
<b>MANCANZA DI RISPETTO DEL TEMPO DI RIENTRO</b>	
<b>MANCANZA DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI SICUREZZA</b>	
<b>MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE I RISCHI DI CHI USA IL PRODOTTO (Dispositivi non a norma, modalità d'uso non corrette dei DPI, o non utilizzo dei DPI, altro)</b>	
<b>INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>MANCATA TRACCIABILITA'</b>	
<b>ALTRO specificare</b>	

**2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani**

- a. Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
- b. controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale;
- c. piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (accordo 8 maggio 2003 tra Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

**3. Comunicazioni di eventi indesiderati:**

- a. incidenti occupazionali e problemi sanitari;
- b. effetti negativi su ambiente e organismi non- bersaglio come, ad esempio, fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici.

**4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego)**

- Raccomandazioni;
- Comparazioni con i risultati relativi agli anni precedenti;
- Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate.



**ALLEGATO B****REGIONE ABRUZZO****DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE***Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare***PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI SUI FITOFARMACI E SOSTANZE  
ATTIVE PERIODO: 2010-2013**

1. Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992: "Recepimento della Direttiva n.90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti";
2. Decreto Ministeriale 6 dicembre 1996: Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale in recepimento della direttiva n. 95/61/CE e revoca di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
3. Decreto Ministeriale 9 giugno 1997: adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.
4. Nota Ministeriale n.DGSAN 6712-P del 13/03/2010;
5. Decreto Ministeriale 10 luglio 2000: recepimento della Direttiva n.2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari;
6. D.P.R. 23-4-2001 n. 290: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
7. Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
8. D.M. 27 Agosto 2004: Prodotti Fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
9. Reg. (CE) n. 396/2005: concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
10. Reg. (CE) n. 149/2008: che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento



11.Reg. (CE) n. 260/2008: che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l'allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante

12.Reg (CE) n. 839/2008: che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

13.Reg. (CE) 901/2009: relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

14.Conferenza Stato Regioni 08 aprile 2009 n°67

15.Deliberazione di Giunta Regionale n.1088 del 13 Novembre 2008: Piano di Controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2008-2012

16.Deliberazione di Giunta Regionale n.1089 del 13 Novembre 2008: DPR N.290/2001. Prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali - piano attività corsale 2008.

17.Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 12 Aprile 2010: DPR 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n.907/2002, n.1211/2003, n.931/2004, n.1250/2005, n.1340/2006, n.1068/2007 e n 1089/2008.

### **PROGRAMMA 2010- 2013**

La Regione, in applicazione delle norme di riferimento, fornisce alle Aziende SS.LL. appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli, mirati a verificare il controllo sulla filiera ed il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, previste dalle ordinanze ministeriali sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 Decreto 27 Agosto 2004. La Regione inoltre ha il compito di indicare le strutture territoriali incaricate dei prelievi dei campioni e degli accertamenti analitici.

L'impiego di questi prodotti, contenenti sostanze attive a diversa azione fitoiatrica, può determinare la presenza di residui nei vegetali trattati e negli animali nutriti con tali prodotti. Al momento dell'immissione in circolazione nell'UE, gli alimenti non devono contenere residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.

I valori di LMR, stabiliti per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, sono fissati e valutati, al momento della loro autorizzazione, in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori. Il rispetto di tali limiti è assicurato dal corretto impiego dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate.

In Italia tali limiti sono stati stabiliti con il D.M. della Salute 27 agosto 2004 e successive modifiche.

Dal 1° settembre 2008 sono entrati in vigore il Regolamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i Regolamenti ad esso collegati: il Regolamento (CE) n° 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, il Regolamento (CE) n° 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 ed il Regolamento (CE) n° 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008. Tali regolamenti raccolgono e armonizzano in un unico testo i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

La Commissione europea ha adottato, in passato, direttive in merito al programma comunitario di sorveglianza coordinata per i residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale. Attualmente tali direttive sono state sostituite dal Regolamento (CE) 901/2009 a norma del quale il programma comunitario di sorveglianza dei residui di antiparassitari deve riguardare, oltre gli alimenti di origine vegetale anche quelli di origine animale e deve assumere la forma di atto vincolante. Esso quindi è adottato con il Regolamento (CE) 901/2009 relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011,2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale.

A livello nazionale, la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in matrici vegetali rientra nel Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità europea.

In armonia con le indicazioni fornite dai Regolamenti comunitari nonché dal Ministero della Sanità attraverso il D.M del 23 dicembre 1992 sui requisiti minimi per la programmazione dei controlli sui residui di sostanze attive, il D.M. del 23 luglio 2003 sulle procedure di campionamento e il D. M. 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni sui limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione, il presente piano di controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari viene definito dalla Regione Abruzzo nei suoi elementi fondamentali.

In sede di programmazione regionale costituisce obiettivo primario, infatti, la conoscenza e la riduzione di rischi derivanti dalla presenza di residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale, per cui le finalità che ispirano il Piano di controllo pluriennale sui residui antiparassitari nei prodotti alimentari sono:

- proteggere e migliorare il livello di salute degli addetti in agricoltura;
- garantire ai consumatori, alimenti igienicamente sicuri, aumentando il grado di fiducia degli stessi nei confronti delle istituzioni preposte al controllo;
- promuovere l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie, nonché dei principi di lotta integrata;
- promuovere l'attività di formazione, informazione e comunicazione nei confronti delle imprese e dei consumatori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **A) CONTROLLI, NUMEROSITA' CAMPIONARIA E MATRICI PER LA RICERCA DI FITOTERAPICI IN ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

*TABELLA 1: Riepilogo dei prodotti di ORIGINE ANIMALE da prelevare da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS. LL. (2010 – 2013)*

	<b>BOVINI (carni)</b>	<b>OVINI (Carni)</b>	<b>SUINI (Carni)</b>	<b>LATTE E DERIVATI</b>	<b>PRODOTTI ITTICI</b>	<b>UOVA</b>
<b>Lanciano - Vasto - Chieti</b>	4 R / 2 FR	2 R	2 R / 2 FR	2 R / 2 FR	1 R	2 R
<b>Avezzano - Sulmona - L'Aquila</b>	4 R / 2 FR	2 R / 1 FR	2 R / 1 FR	2 R / 2 FR	2 FR	2 FR
<b>Pescara</b>	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R	1 R
<b>Teramo</b>	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	2 FR	1 R
<b>TOTALI</b>	<b>12 R / 6 FR</b>	<b>6 R / 3 FR</b>	<b>6 R / 3 FR</b>	<b>6 R / 6 FR</b>	<b>2 R / 4 FR</b>	<b>4 R / 2 FR</b>

R = Prodotto in ambito Regionale

FR = Prodotto Fuori l'ambito Regionale



Nella tabella 1 sono riportati il numero e le tipologie delle matrici alimentari (di origine animale) da sottoporre a campionamento da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. Per i bovini-ovini-suini, si intendono campioni di grasso peri-renale.

Luogo di prelievo dei campioni di origine animale:

1. Alimenti di origine animale prodotti in ambito regionale.

Gli alimenti di origine animale di provenienza regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo stabilimento di produzione, e cioè:

- presso i macelli per le carni (grasso peri-renale);
- presso i caseifici o le centrali del latte per il latte e derivati;
- presso i gli allevamenti od allo scarico dei pescherecci per i prodotti ittici;
- presso i centri di raccolta o gli allevamenti per le uova.

2. Alimenti di origine animale prodotti in ambito extra-regionale.

Il campionamento sarà effettuato nelle fasi di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, e nelle industrie prima della loro trasformazione:

- presso gli stabilimenti di trasformazione (laboratori di sezionamento, salumifici, etc.) o le strutture di commercializzazione (supermercati, macellerie, etc.) per le carni;
- presso gli iper/supermercati o le centrali del latte o caseifici per il latte e derivati;
- presso gli iper/supermercati o i mercatini rionali per i prodotti ittici;
- presso gli iper/supermercati per le uova.

Sarà competenza dei direttori dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. individuare nel proprio territorio le strutture idonee al campionamento. Tutte le attività di campionamento dovranno cessare tassativamente entro il 10 dicembre di ogni anno.

**B) CONTROLLI, NUMEROSITA' CAMPIONARIA E MATRICI PER LA RICERCA DI FITOTERAPICI IN ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE**

Tabella 2: Riepilogo prelievi alimenti di origine vegetale per il controllo dei residui di prodotti fitosanitari 2010 – 2013

Prodotti	Lanciano - Vasto Chieti		Avezzano – Sulmona - L'Aquila		Pescara		Teramo		TOTALI
	R	FR	R	FR	R	FR	R	FR	
<i>Agr. – Kiwi</i>	1	0	0	1	0	2	1	2	7
<i>Drupacee</i>	8	3	6	4	6	2	14	2	45
<i>Pomacee</i>	3	3	2	4	12	2	1	2	29
<i>Fragole</i>	5	3	0	3	4	2	1	1	19
<i>Uva</i>	11	6	1	2	3	1	2	0	26
<i>Ortaggi</i>	23	9	34	7	2	2	8	2	87
<i>Cereali</i>	3	5	10	2	8	6	6	4	44
<i>Olio</i>	8	2	3	4	3	1	3	1	25
<i>Vino</i>	18	3	4	1	4	2	12	2	46
<i>Totale x ASL</i>	80	34	60	28	42	20	48	16	
	114		88		62		64		328

**R** = Prodotto in ambito Regionale

**FR** = Prodotto Fuori l'ambito Regionale

*Priorità nella ricerca di residui di sostanze attive ai sensi del e del Reg. CE n.149/08*

1)CEREALI: Composti clorurati persistenti; insetticidi di conservazione (malthion, pirimifos metile, cloropirifos metile) compresi i piretro idi (delta metrina); fumiganti (fosfina, bromuro di metile)

2)ORTAGGI: Fungicidi (benomil, carbendazim, ditiocarbammati, clorotalonil, procimidone, iprodione, tiofanato metile vinclozolin, flalimmicidi); insetticidi (clorurati, fosforati, carbammici);

3)FRUTTA: Insetticidi fosforati e carbammici; fungicidi (ftalimmidici, benzimidazolici); tiabendazolo; difenilammina; etossichina; imazalil; metidathion;

4)OLII VERGINI DI OLIVA: Insetticidi fosforati; piretroidi

5)VINO: Fungicidi (Qualora vi siano zone a forte produzione di prodotti assimilabili a quelli sottoposti a campionamento, questi possono sostituire i campioni indicati nel programma, previo assenso dell'Assessorato Regionale alla Sanità).

Il controllo dei residui di pesticidi sui prodotti ortofrutticoli viene effettuato monitorando periodicamente circa 150 principi attivi.

Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre per quelli non provenienti dall'ambito regionale, esso viene svolto presso i mercati generali, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati.

L'attenzione dovrà essere rivolta ai mercati ortofrutticoli e alle aziende di deposito e commercializzazione all'ingrosso nonché alle piattaforme logistiche che forniscono la grande distribuzione. Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso è indispensabile che una quota dei campioni sia prelevata sulle forniture destinate alla ristorazione collettiva per gruppi a rischio (ospedali, case protette e mense scolastiche).

In questi casi i Servizi delle AA.SS.LL., in sede di verifica dell'autocontrollo dovranno incentivare e promuovere l'adozione, da parte delle aziende di commercializzazione, di procedure certe e definite che consentano la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti commercializzati.

Si rimarca inoltre l'opportunità di campionare principalmente gli ortofrutticoli di stagione nel loro primo periodo di immissione nel circuito commerciale.

#### **C) CONTROLLI, NUMEROSITA' CAMPIONARIA E MATRICI RELATIVI AL PROGRAMMA COORDINATO COMUNITARIO**

Il programma coordinato comunitario per il periodo 2010-2012 prevede di prelevare e di analizzare un numero minimo di campioni - pari a 642- sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato II del Regolamento CE 901/2009, di cui un numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo e un numero minimo dei campioni per metodiche pluriresiduo. Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e la procedura di campionamento deve essere conforme al D.M. D 23 luglio 2003, recepimento della direttiva 2002/63/CE della Commissione europea. Per la Regione Abruzzo il numero minimo di campioni da prelevare ed analizzare annualmente è pari a n°12 prelievi di prodotti ripartito tra le ASL, facendo attenzione a sottoporre ad analisi almeno :

-1 campione, ove disponibile, di provenienza agricola biologica (A.S.L. Teramo);

-1 campione, ove disponibile, di alimenti per lattanti, composto essenzialmente da legumi, frutta e cereali (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti).

Tabella 3: ripartizione prelievi Reg. 901/2009 Piano Coordinato CE 2010-2012

Matrici	Lanciano- Vasto - Chieti		Avezzano - Sulmona - L'Aquila		Pescara		Teramo		TOTALI
	Serv. Vet	SIAN	Serv. Vet	SIAN	Serv. Vet	SIAN	Serv. Vet	SIAN	
Melanzane					1				1
Carote			1						1
Cavolfiori							1		1
Uve da Tavola	1								1
Piselli	1								1
Peperoni					1				1
Frumento							1		1
Succo di carote			1						1
Carne di pollame							1		1
Latte	1				1				2
Uova			1						1
									<b>12</b>



Per i principi attivi da ricercare si faccia riferimento al Reg. CE 901/2009.

Per tutti i prelievi indicati nella Tabelle 1,2 e 3, le modalità di campionamento sono previste nel Decreto Ministeriale 23 luglio 2003 (Attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale); in ogni caso dovranno essere evitate concentrazioni di prelievi di campioni nei giorni a ridosso delle festività.

Per ottimizzare sia le modalità di campionamento che i tempi, possono essere presi precisi accordi con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" anche in considerazione del modesto numero dei prelievi.

I campioni prelevati saranno inviati in laboratorio muniti del verbale di prelievo – con la compilazione della scheda allegata.

I campioni devono essere quelli ufficiali, prelevati secondo i dettami della Legge 283/62, del DPR 327/80, del Decreto Ministeriale 23 luglio 2003 e del Reg. CE 882/2004. Nel caso trattasi di prelievo in assenza di sospetto, non sarà necessario porre in vincolo sanitario la carcassa, la partita o il lotto di provenienza dei campioni. Sono indicati nel decreto del Ministro della Salute del 23 dicembre 1992 (tabella 1 e 2). Le 2 schede di prelievo (matrici di origine animale e vegetale) sono riportate in allegato B.

Tutte le positività riscontrate durante l'esecuzione del piano, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute. Le nuove disposizioni normative in materia, infatti, come i Regolamenti CE n. 396/05, n.149/08, 839/2008 e n.1213/08 rendono necessaria una programmazione a più largo respiro in modo da garantire una omogeneità e una costanza di interventi nel corso degli anni, capaci di valutare meglio l'impatto sanitario ed ambientale dei prodotti fitosanitari.

#### **D) PIANO DI CONTROLLO SULLA VENDITA ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 2010-2013**

Il controllo, come previsto dalla DGR 1088 del 13.11.08 è individuato da un lato sui depositi ed esercizi di vendita di fitofarmaci, oltre che sulle aziende di utilizzo.

*Tabella 4: Piano di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari della Regione Abruzzo 2010-2013*

	<b>Lanciano - Vasto Chieti</b>	<b>Avezzano – Sulmona - L'Aquila</b>	<b>Pescara</b>	<b>Teramo</b>	<b>TOTALI</b>
	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	
Depositi e/o esercizi di vendita	25	23	15	20	83
Aziende di utilizzo	5	4	3	4	16
					99

#### **Procedure documentate**

Gli ispettori utilizzeranno modelli per i controlli con almeno i sotto elencati criteri per le ispezioni attribuendo un punteggio numerico delle non conformità eventualmente riscontrate (come da check-list in allegato 3).

Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico SIVRA-BDR della Regione Abruzzo, ed ogni anno i Servizi Veterinari e i SIAN delle AA.SS.LL., tramite il sistema SIVRA-BDR, verificheranno la numerosità campionaria e le non conformità registrate.

#### **Vigilanza e controllo in sede di commercio**

Il controllo in sede di commercio coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ASL nonché i Servizi territoriali e i Dipartimenti tecnici delle Sezioni Provinciali dell'ARTA.

Tale controllo ha come obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e vendita di prodotti fitosanitari, la verifica del contenuto delle sostanze attive e della eventuale presenza del circuito commerciale di prodotti non autorizzati e/o revocati.

L'obiettivo di cui sopra va perseguito attraverso:

- la verifica delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per la vendita e per il deposito fuori sede di produzione;
- la verifica dei requisiti strutturali negli esercizi di vendita, previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 15/93;
- la verifica dei documenti di vendita (registro carico/scarico), dei moduli d'acquisto, dell'autocertificazione degli utilizzatori non professionali nonché delle dichiarazioni di vendita semestrali (D.M. 217/91) e delle modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- il controllo del titolo dei formulati commerciali;
- la verifica dell'etichettatura dei prodotti in vendita e controllo sui formulati commerciali revocati dal Ministero della Salute;
- il prelievo di campioni presso gli esercizi di vendita e centri di smistamento di cui all'art. 30 del DPR n.290 del 23 Aprile 2001.
- la verifica delle autorizzazioni relative alla tutela e protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda la verifica dell'etichettatura si precisa che il Ministero della Salute ha istituito un sito Internet [www.sanita.it.alimvet-fitosanitari](http://www.sanita.it.alimvet-fitosanitari) che contiene i Decreti di tutti i formulati commerciali autorizzati.

#### **Quantità e modalità degli interventi**

Le quote di controllo dovranno tendere a mantenere il controllo sugli esercizi di vendita dei prodotti fitosanitari avendo cura di verificare quelli che nel corso del passato triennio hanno evidenziato carenze strutturali nonché carenze gestionali.

Nel periodo di validità del presente piano si dovranno prelevare e analizzare 22 prodotti fitosanitari ponendo particolare attenzione a quelli preparati ed immessi in commercio da ditte artigianali, ai formulati commerciali prodotti da ditte artigianali e derivanti da brevetti scaduti, ad azione fungicida e insetticida, e ad attività combinata e a diserbanti utilizzati per la difesa fitosanitaria e per il controllo delle infestanti delle culture prevalenti in ogni ambito provinciale ASL.

Tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure predefinite e devono essere sempre documentate. Inoltre devono altresì essere definiti sistemi e modalità di verifica interna della operatività in essere.

Tabella 5: Piano di controllo sui principi attivi dei fitosanitari 2010-2013

<i>Sostanze</i>	<b>Lanciano Vasto Chieti</b>	<b>Avezzano Sulmona L'Aquila</b>	<b>Pescara</b>	<b>Teramo</b>	<b>TOTALI</b>
	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	<b>SIAN</b>	
<i>Diserbanti*</i>	3	3	2	2	10
<i>Insetticidi*</i>	3	2	1	2	8
<i>Fungicidi*</i>	1	1	1	1	4
					<b>22</b>

\*per l'elenco dei principi attivi da ricercare si faccia riferimento all'accordo CSR 67/2009

#### **Vigilanza e controllo in sede di utilizzo**

Il controllo ufficiale in questa sede coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione della ASL ed ha come obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, attraverso azioni di controllo e di formazione/informazione agli utilizzatori, improntate a favorire un rapporto di collaborazione tra gli organi istituzionali ed i produttori, piuttosto che privilegiare azioni di tipo meramente repressivo.

Conseguentemente tale obiettivo va perseguito attraverso le seguenti azioni.



*Verifica:*

- del possesso della abilitazione / autorizzazione all'acquisto da parte degli utilizzatori professionali (patentino);
- dell'idoneità strutturale, impiantistica, igienico-sanitaria e ambientale dei depositi presenti in Azienda;
- dell'avvenuta informazione degli addetti sui rischi connessi all'attività lavorativa da parte del titolare dell'Azienda;
- degli accertamenti sanitari preventivi e periodici effettuati, o in corso, che il medico competente nominato dal titolare dell'Azienda agricola ha stabilito come pertinenti, in funzione dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti;
- della disponibilità in Azienda dei mezzi di protezione individuale;
- della documentazione prevista dall'Art. 42 del DPR N. 290/2001 (Registro dei trattamenti);
- del corretto smaltimento dei contenitori usati;
- del rispetto dei disciplinari della produzione integrata, e del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari limitatamente agli strumenti esistenti.

*Promozione, attuazione e verifica:*

- di iniziative di formazione professionale ed attività di formazione-divulgazione, inerenti anche i corsi per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 12 aprile 2010 con almeno 1 corso all'anno per ASL.
- di attività di assistenza tecnica;
- delle politiche agro-alimentari previste in precedenza dal Regolamento CEE 2078/92 "In materia di riduzione dell'impiego dei concimi e/o prodotti fitosanitari e l'introduzione di metodi di lotta biologica"
- di iniziative per incentivare il corretto impiego delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (tarature e controlli periodici);
- di iniziative per incentivare il corretto smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari.

**Quantità e modalità degli interventi**

In sede di azienda agricola il controllo deve essere realizzato mirando principalmente alla verifica nell'arco dei tre anni, delle Aziende più significative dal punto di vista produttivo e occupazionale che praticano colture orticole in serra e frutticole non aderenti ai programmi regionali di assistenza tecnica, a quelli di valorizzazione commerciale e che non hanno sottoscritto l'impegno per la riduzione dei prodotti fitosanitari, fertilizzanti o per l'adozione delle tecniche di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche agro-alimentari.

Tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure predefinite e devono essere sempre documentati (allegato 4). Per la numerosità dei controlli si faccia riferimento alla tabella 4.

Nell'ambito della formazione/informazione gli interventi riguardano:

- almeno 2 corsi annuali di formazione per A.S.L. con frequenza obbligatoria per il rilascio/rinnovo del patentino ai fini dell'abilitazione all'acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari (patentino), come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 12 aprile 2010
- implementazione dell'attività relativa alla diffusione delle informazioni di indirizzo fitosanitario e agronomico contenuto nei bollettini settimanali predisposti a livello di singola Provincia nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica alle produzioni;

Per quanto riguarda le iniziative e le attività volte a contenere l'uso dei prodotti fitosanitari e comunque a favorirne il corretto impiego, si prevede:

- di implementare l'attività del Servizio di controllo e taratura delle macchine irroratrici, sia per gli atomizzatori che per le barre irroratrici;
- di proseguire inoltre nelle iniziative, finalizzate alla raccolta e al corretto smaltimento dei contenitori di prodotti fitosanitari vuoti e bonificati.

### **E) VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ACQUE, SULL'AMBIENTE E MONITORAGGIO SULLA FAUNA**

In questa sede costituisce obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla presenza di residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nelle acque potabili, nelle acque superficiali e sotterranee nonché sulla fauna.

Le azioni individuate per raggiungere tali obiettivi sono:

- il controllo sulle acque potabili;
- il controllo sulle acque superficiali e sotterranee (ARTA);
- il controllo sulla fauna stanziale e migratoria, sulla ittiofauna e sull'entomofauna utile;

Relativamente al controllo delle acque potabili, superficiali (con i campionamenti effettuati dai Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione) e sotterranee (con i campionamenti effettuati dai Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione qualora fossero adibite ad uso alimentare) i controlli analitici saranno condotti dall'ARTA che provvederà a predisporre ed inviare alla Regione- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare- una elaborazione mirata dei dati prodotti, al fine di valutare l'entità dell'impatto ambientale.

Conseguentemente potranno essere rivisti i criteri di monitoraggio dei corpi idrici - finalizzati al controllo del destino ambientale dei residui che possono potenzialmente essere presenti - e dei punti/periodi di prelievo per le acque superficiali, nonché di quelle sotterranee anche sulla base della vulnerabilità degli acquiferi.

Si precisa che i referti analitici delle acque destinate al consumo umano conformi devono essere trasmessi alla A.S.L., mentre quelli non conformi oltre alla A.S.L. devono essere trasmessi con modalità ufficiali (PEC o nota cartacea) al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo. Tutti i dati saranno inoltre inseriti sul sistema informativo informatizzato regionale.

### **F) FLUSSI INFORMATIVI**

La tempestività con cui le informazioni relative alle irregolarità riscontrate sulle matrici ortofrutticole vengono divulgate ai Servizi preposti al controllo ufficiale, rappresenta sicuramente un deterrente che scoraggia l'introduzione e la commercializzazione di questi nel territorio regionale. Al riguardo è necessario che il Servizio che ha accertato l'irregolarità, oltre a segnalare al Servizio competente qualora il campione abbia un'origine diversa dal luogo di prelievo, comunichi tempestivamente l'informazione anche al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare di questa Regione avvalendosi della comunicazione e-mail.

Qualora l'irregolarità riscontrata sia riferita ad un prodotto coltivato in questa Regione, è necessario fornire l'informazione anche al Servizio Provinciale Agricoltura ed al Settore Agricoltura della Regione competente per territorio affinché provveda a valutare l'applicazione delle buone pratiche di difesa fitosanitaria

Si ricorda altresì che se l'irregolarità riguarda un prodotto proveniente da uno stato membro dell'Unione Europea è necessario che l'organo prelevatore attivi la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 del DM. 19/07/2000, inviando copia dell'informativa trasmessa al Ministero della Salute anche al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare di questa Regione.

Al fine di una corretta gestione del piano, hanno la massima importanza la regolarità e l'uniformità con cui i Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. LL., dell'ARTA e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise trasmettono i dati a questa Regione.

A questo scopo, tutte le parti interessate dovranno inserire in BDR-SIVRA da un lato (Dipartimenti di Prevenzione) i sopralluoghi effettuati, allegando anche i verbali e le check-list relative, dall'altro (IZS e ARTA) i referti analitici (conformi che non conformi).

Si rammenta che la trasmissione dei risultati dovrà essere garantita alla Regione Abruzzo entro e non oltre 28 febbraio di ogni anno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'  
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)

IL PIANO FITOFARMACI  
TEL 0857672656  
FAX 0857672637



**ALLEGATO 1**
**SCHEDA DI PRELIEVO**  
 ANNO 2010-2013

**PROGRAMMA ANNUALE PER LA RICERCA DI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

ASL \_\_\_\_\_ NUMERO VERBALE \_\_\_\_\_

**DATA DEL PRELIEVO** \_\_\_\_\_

**GENERALITA' O DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA PRODUTTRICE**

Denominazione \_\_\_\_\_ Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**LUOGO DEL PRELIEVO**

Denominazione \_\_\_\_\_ Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DI STRUTTURA IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:**

(barrare la casella appropriata)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> macello                      | <input type="checkbox"/> salumificio      |
| <input type="checkbox"/> centro di raccolta aziendale | <input type="checkbox"/> mercato generale |
| <input type="checkbox"/> iper/supermercato            | <input type="checkbox"/> dettagliante     |
| <input type="checkbox"/> centrale del latte           | <input type="checkbox"/> caseificio       |

**MATRICE PRELEVATA:**

(barrare la casella appropriata)

 carne  \_\_\_\_\_ latte e derivati  \_\_\_\_\_

 uova  \_\_\_\_\_ prodotti ittici  \_\_\_\_\_

**PROVENIENZA:**

(barrare la casella appropriata)

 regionale  extra-regionale 
**AGRICOLTURA:**

(barrare la casella appropriata)

 tradizionale  biologica 
**LOTTO/PARTITA** \_\_\_\_\_ **DIMENSIONI DEL LOTTO/ PARTITA (Kg)** \_\_\_\_\_

**QUANTITA' PRELEVATA** (pezzi/confezioni; peso in Kg) \_\_\_\_\_ **NUMERO DI ALIQUOTE** \_\_\_\_\_

**ACCERTAMENTO:**  ANTIPARASSITARI

**IL PRELEVATORE**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2**
**SCHEDA DI PRELIEVO**  
**ANNO 2010-2013**
**PROGRAMMA ANNUALE PER LA RICERCA DI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE**
**ASL** \_\_\_\_\_ **NUMERO VERBALE** \_\_\_\_\_

**DATA DEL PRELIEVO** \_\_\_\_\_

**GENERALITA' O DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA PRODUTTRICE**

Denominazione \_\_\_\_\_ Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**LUOGO DEL PRELIEVO**

Denominazione \_\_\_\_\_ Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DI STRUTTURA IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO (barrare la casella appropriata):**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Produzione primaria                          | <input type="checkbox"/> Ristorazione pubblica                                 |
| <input type="checkbox"/> Produzione, trasformazione e confezionamento | <input type="checkbox"/> Ristorazione collettiva assistenziale                 |
| <input type="checkbox"/> Distribuzione all'ingrosso                   | <input type="checkbox"/> Produzione e confezionamento con vendita al dettaglio |
| <input type="checkbox"/> Distribuzione al dettaglio                   | <input type="checkbox"/> Trasporti   |

**MATRICE PRELEVATA:**  
 (barrare la casella appropriata)

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| spezie <input type="checkbox"/>          | _____ | frutta <input type="checkbox"/>             | _____ |
| ortaggi <input type="checkbox"/>         | _____ | legumi da granella <input type="checkbox"/> | _____ |
| semi oleaginosi <input type="checkbox"/> | _____ | patate <input type="checkbox"/>             | _____ |
| tè <input type="checkbox"/>              | _____ | luppolo <input type="checkbox"/>            | _____ |
| cereali <input type="checkbox"/>         | _____ | ALTRO _____                                 | _____ |

**PROVENIENZA:** regionale  extra-regionale   
 (barrare la casella appropriata)

**AGRICOLTURA:** tradizionale  biologica   
 (barrare la casella appropriata)

**LOTTO/PARTITA** \_\_\_\_\_ **DIMENSIONI DEL LOTTO/PARTITA (Kg)** \_\_\_\_\_

**QUANTITA' PRELEVATA** (pezzi/confezioni; peso in Kg) \_\_\_\_\_ **NUMERO DI ALIQUOTE** \_\_\_\_\_

**ACCERTAMENTO:**  ANTIPARASSITARI

**IL PRELEVATORE**  
 \_\_\_\_\_


**ALLEGATO 3****CHECK -LIST RIVENDITE PRODOTTI FITOSANITARI**

Dipartimento di Prevenzione ASL di \_\_\_\_\_  
 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Ditta \_\_\_\_\_

Rif. N. Verbale \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Aut. San. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Preposto alla vendita Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Prodotti detenuti:**  T+ (molto tossico)  T (tossico)  Xn (nocivo)  Xi (irritante)  Non classificato

REQUISITI		0 (NO)	1 (no)	2 (si)	3 (SI)	NA
1 *	Presenza del C.P.I. -N.O.P. rilasciato dai VVFF (Circ.15/93 e D.M. 16/02/1982)					
2	Locali di deposito con pavimenti impermeabili privi di fessurazioni (Circ.15/93)					
3	Soglie di contenimento presenti nei locali di stoccaggio p.f. in alternativa al punto 4 (Circ.15/93)					
4	Pavimenti con pendenza e punto di raccolta liquidi versati (Circ.15/93)					
5 *	E' presente un sufficiente ricambio d'aria, garantito in modo naturale o tramite impianti di aerazione forzata ad integrazione di quella naturale (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)					
6	Sono assenti stufe elettriche o buciatori a gas nei locali di stoccaggio (Circ.15/93)					
7	Idonea temperatura dei locali, tale da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati (comburenti) (Circ.15/93)					
8	Assenza di alimenti e/o mangimi nei locali di deposito e vendita p.f. (Circ.15/93)					
9	I prodotti sono stoccati correttamente (pallettizzati e distanti da pareti) (Circ.15/93)					
10 *	Sono presenti estintori portatili da Kg. 6 a polvere polivalente del tipo ABC (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)					
11 *	I locali sono tenuti puliti e sgombri da rifiuti (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)					
12 *	Sono presenti DPI (occhiali, guanti, stivali, grembiule, maschera con filtro) (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)					

13 *	E' presente una cassetta del pronto soccorso (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)						
14 *	E' presente lavabo a comando non manuale (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)						
15 *	E' presente una doccia di emergenza con vaschetta lava occhi (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)						
16	Sono affissi i numeri di telefono di pronto intervento (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08)						
17	Sono presenti e correttamente vidimati i registri di carico e scarico dei p.f. (art. 24 DPR 290/01)						
18	La compilazione dei registri di carico e scarico viene effettuata correttamente (art. 24 DPR 290/01)						
19	Viene eseguita correttamente la compilazione del modulo per l'acquisto dei p.f. (art. 24 DPR 290/01)						
20	Le autorizzazioni all'acquisto (patentini) controllate sono tutte in corso di validità (art. 24 DPR 290/01)						
21	E' stato individuato un preposto alla vendita (art. 22 DPR 290/01)						
22	Il preposto ha delega scritta con relativa accettazione dell'incarico (art. 22 DPR 290/01)						
23	I vani adibiti a stoccaggio p.f. sono in possesso di Autorizzazione Sanitaria (art. 22 DPR 290/01)						
24	I locali dedicati allo stoccaggio di prodotti classificati T+, T, Xn sono dotati di sistemi di chiusura (Circ.15/93)						

<b>NOTE</b>

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL  
PERSONALE PRESENTE

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**LEGENDA :**

- L'asterisco (\*) è riferito a tematiche di competenza dello SPSAL
- Giudizio di conformità:
  - 3: requisito completamente rispettato
  - 2: requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento
  - 1: requisito non conforme ma solo parzialmente soddisfatto
  - 0: requisito completamente non rispettato
  - NA: requisito non applicabile

**Esempi di non conformità maggiori (0):**

- *documentali* (es. mancata autorizzazione sanitaria, assenza di un preposto alla vendita, mancanza dei registri di carico e scarico dei p.f. ecc);
- *strutturali* (es. mancanza di una chiusura di sicurezza per i prodotti classificati T+,T, Xn; p.f. detenuti al di fuori dei locali autorizzati o stoccati insieme a mangimi o alimenti; confezioni rotte il cui prodotto si sia disperso in altri locali).

**ALLEGATO 4****SCHEDA DI CONTROLLO AZIENDE AGRICOLE**

**Dipartimento di Prevenzione ASL di \_\_\_\_\_**  
 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Rif. N. Verbale \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**1) ANAGRAFICA AZIENDALE**

Azienda agricola \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Superficie aziendale \_\_\_\_\_ Colture prevalenti \_\_\_\_\_

L'azienda aderisce ad un programma di riduzione dei prodotti fitosanitari  SI  NO

**2) ACCERTAMENTI SULL'IMPIEGO E SULLE APPARECCHIATURE**

- Incaricati al trattamento (assistenza, distribuzione) n. \_\_\_\_\_ di cui dipendenti (anche avventizi) \_\_\_\_\_

- L'incaricato del trattamento è in possesso del patentino?  SI  NO - Si utilizzano i DPI?  SI  NO

I DPI impiegati sono idonei?  SI  NO

Coltura \_\_\_\_\_

Fase Fenologica \_\_\_\_\_

Ettari \_\_\_\_\_ di cui protetti \_\_\_\_\_

Motivo del trattamento \_\_\_\_\_

Nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato \_\_\_\_\_

Sostanze attive \_\_\_\_\_

Prodotto registrato  Prodotto non registrato  Prodotto revocato  Molto tossico/tossico  Nocivo  Altro

Tipo di apparecchiatura utilizzata \_\_\_\_\_

Segnalare l'eventuale uso di macchina "inappropriata" (anche in considerazione dello stato fisico del formulato)

E' correttamente mantenuta?  SI  NO

Revisione atomizzatore e altra apparecchiatura  SI  NO



Si è proceduto al prelevamento della miscela presente nel serbatoio dell'apparecchiatura ai fini del controllo analitico?  SI  NO

Sono rispettate le indicazioni riportate in etichetta?  SI  NO

Se no, quali \_\_\_\_\_

<b>3) REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI P.F.</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>NA</b>
		<b>(NO)</b>	<b>(no)</b>	<b>(si)</b>	<b>(SI)</b>	
<b>1</b>	Assenza di alimenti e/o mangimi nei locali di conservazione dei p.f.					
<b>2</b>	Idoneità delle condizioni di conservazione dei p.f.					
<b>3</b>	Sono presenti prodotti non regolari (prodotti molto tossici, tossici, nocivi, revocati, non registrati, scaduti)					
<b>4</b>	Per lo stoccaggio di prodotti classificati T+, T, Xn è presente un sistema di chiusura adeguato					
<b>5</b>	Presenza di D.P.I. e loro condizioni di conservazione					
<b>6</b>	<u>I registri dei trattamenti sono presenti e debitamente compilati</u>					

Sono presenti locali di conservazione delle derrate alimentari?  SI  NO

I locali di conservazione delle derrate alimentari sono idonei?  SI  NO

Si è proceduto al prelievo delle derrate alimentari?  SI  NO

Se si, quali \_\_\_\_\_

#### **4) ACCERTAMENTI AMBIENTALI E SANITARI FUORI DALL'AZIENDA**

Si osservano situazioni che potrebbero originare potenziali contaminazione ambientale esterna all'azienda?  SI  NO

Se si, quali \_\_\_\_\_

Si è proceduto al monitoraggio di matrici ambientali? \_\_\_\_\_

Se si, quali? \_\_\_\_\_

Laboratorio di riferimento \_\_\_\_\_

Sono stati segnalati problemi a carico della popolazione limitrofa?  SI  NO

Se si, quali? \_\_\_\_\_

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

LEGENDA PER I REQUISITI STRUTTURALI :

- Giudizio di conformità:
  - 3: requisito completamente rispettato
  - 2: requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento
  - 1: requisito non conforme ma solo parzialmente soddisfatto
  - 0: requisito completamente non rispettato
  - NA: requisito non applicabile

